

**ALLEGATO A) AD DETERMINA PRESIDENZIALE N. 10 DATATA 10.10.2008**

Approvato con determina presidenziale n. 9 dd. 11.09.2008  
modificato con determina presidenziale n. 10 dd. 10.10.2008



**Camera di Commercio  
Trieste**



**BANDO**

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE AGRICOLE  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE  
PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED  
AMMODERNAMENTO AZIENDALE

## PREMESSA

Tutte le imprese agricole, con almeno una Unità Tecnico Economica situata nella provincia di Trieste e secondo le prescrizioni di cui agli articoli del presente Bando, potranno presentare alla Camera di Commercio di Trieste la richiesta di contributo, a fronte di interventi di miglioramento ed ammodernamento aziendale.

Le imprese interessate si impegnano a fornire tutta la documentazione necessaria al perfezionamento della concessione.

Sotto il profilo della disciplina comunitaria, gli interventi ammessi a finanziamento con il presente Bando di concorso si intendono assegnati:

- A) in base al Regolamento CE n° 1857/2006, (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento CE n. 70/2001) con riferimento alle imprese attive nella produzione primaria in agricoltura.
- B) in base al Regolamento CE n° 1998/2006 (sugli aiuti "*de minimis*" - G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006), con riferimento alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli.

### ART. 1

#### Scopo dell'iniziativa

L'iniziativa ha per finalità il sostegno economico delle imprese agricole della provincia di Trieste che realizzeranno interventi di miglioramento ed ammodernamento aziendale finalizzati al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e/o riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

### ART. 2

#### Agevolazioni

L'iniziativa prevede l'erogazione di benefici, in forma di contributi in conto capitale, a fronte di spese effettivamente sostenute dalle imprese per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1.

Il contributo verrà corrisposto con le seguenti percentuali :

- A) per investimenti effettuate da imprese attive nella produzione primaria in agricoltura, le percentuali di intensità massima di aiuto, entro il massimale di € 25.000,00 per ciascuna impresa, risultano quelle previste dall'art. 4, co. 2 del Reg. CE n. 1857/2006 citato, come di seguito riportate:

- a) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
  - b) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone;
  - c) il 60 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, e il 50 % nelle altre zone, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
- B) per investimenti effettuati dalle imprese attive nella commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli, il contributo è pari al 50% dei costi ammissibili a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate, al netto di IVA ed ogni altro onere accessorio e, comunque, entro il massimale di € 25.000,00 per ciascuna impresa.

E' previsto, quale volume minimo di investimento per singola domanda di beneficio, per qualsivoglia tipologia d'investimento, l'importo di € 10.000,00.

Il budget previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 ammonta a € 300.000,00.

### ART. 3

#### Interventi ammissibili

Sono consentiti investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto:

- A) per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura: tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, co. 4 del Reg. CE n. 1857/2006 citato gli interventi ammissibili risultano essere i seguenti:
  - a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di fabbricati, allegando la documentazione necessaria a corredo della domanda quale di seguito elencata: elaborati progettuali, approvazione ai fini urbanistici, autorizzazioni e permessi a fini urbanistici e ambientali, titoli di conduzione ed idonea documentazione catastale, nonchè perizia asseverata;
  - b) l'acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, sulla base di una terna di preventivi con motivazione dei criteri di scelta;
  - c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alla lettera a), nella misura massima del 12%.
  
- B) per le imprese attive nella commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli: le attività di trasformazione, di commercializzazione e di valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli, secondo le definizioni allo scopo adottate dalla normativa comunitaria in materia. Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto,

ad eccezione della prima vendita di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

#### ART. 4

##### Interventi non ammissibili

- A) per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura: le attività previste dall'art. 4, co. 7 del Reg. CE n. 1857/2006 citato e, in particolare:
- a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
  - b) impianto di piante annuali;
  - c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua;
  - d) semplici investimenti di sostituzione.
- B) per le imprese attive nella commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli: le attività previste dall'art. 1, co. 1 lett. c) del Regolamento CE n° 1998/2006 citato.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

#### ART. 5

##### Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi in questione le imprese agricole rientranti nella definizione di PMI come definite dall'allegato I del regolamento CE n. 800/2008 della provincia di Trieste, secondo la seguente tipologia:

- A) le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura, incluse le cooperative agricole di conduzione terreni e le stalle sociali cooperative agricole.
- B) le imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con almeno una Unità Tecnico Economica situata nella provincia di Trieste.

Entrambe le tipologie di imprese devono risultare in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese, con la denuncia di inizio attività e con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per la sede e per ciascuna unità locale.

#### ART. 6

##### Modalità di presentazione e criteri generali di ammissione della domanda di contributo

Per concorrere ai benefici previsti dal bando le imprese devono inviare domanda, redatta utilizzando l'apposito modello che verrà predisposto dalla Camera di Commercio e che sarà successivamente messo a disposizione nel sito camerale [www.ts.camcom.it](http://www.ts.camcom.it). Tale modello dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Le domande e la relativa documentazione devono essere spedite alla Camera di Commercio di Trieste – Ufficio Protocollo – Piazza della Borsa 14, 34121 TRIESTE, a partire dal 15 ottobre 2008 ed entro il 30 novembre 2008, data di chiusura del bando.

Le domande dovranno essere inviate, a pena di esclusione, tramite raccomandata, in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Bando di concorso imprese agricole 2008" e sul retro gli estremi di identificazione del mittente. Per il rispetto dei termini sopra indicati farà fede la data dell'Ufficio postale.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato recapito della domanda in tempo utile o per la consegna effettuata ad un ufficio diverso da quello indicato.

#### ART. 7

##### Comitato tecnico

Presso la Camera di Commercio di Trieste viene istituito un Comitato tecnico di verifica, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta camerale integrata per il gasolio.

Funge da segretario un funzionario della Camera di Commercio.

Il Comitato attesterà la conformità della domanda di contributo ai requisiti previsti dal presente bando e formulerà le proprie proposte, non vincolanti, alla Giunta camerale integrata per il gasolio, competente per l'approvazione della graduatoria.

Le riunioni del Comitato sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

## ART. 8

### Modalità di ammissione

Previo parere del Comitato tecnico, l'assegnazione dei contributi avverrà con deliberazione della Giunta camerale integrata per il gasolio, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

La stessa assumerà anche le eventuali deliberazioni negative sull'iniziativa proposta. In entrambi i casi ne verrà data notizia all'azienda richiedente.

## ART. 9

### Tempi di realizzazione

Saranno concessi contributi solo per interventi intrapresi dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e pubblicato in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di contributo alla Camera di Commercio di Trieste;
- c) la domanda di contributo è stata accettata dalla Camera di Commercio con modalità tali da rendere obbligatoria la concessione dell'aiuto, indicando anche l'importo dell'aiuto o le modalità di calcolo dello stesso. L'accettazione da parte della Camera di Commercio di Trieste è possibile solo se le risorse disponibili per il regime di aiuto non sono esaurite.

I relativi costi dovranno essere documentati da fatture ed altra documentazione fiscalmente probatoria con data successiva rispetto alla comunicazione dell'ammissibilità a contributo.

L'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere realizzato e rendicontato entro i due anni successivi alla data di comunicazione dell'ammissibilità a contributo.

Gli investimenti effettuati fruendo dei benefici del presente Bando sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per gli immobili e di cinque anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

## ART. 10

### Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi previsti dal presente Bando verrà disposta con provvedimento dirigenziale, previa presentazione alla Camera di Commercio di Trieste, da parte delle imprese ammesse a beneficio, di tutta la documentazione prevista dal presente Bando.

## ART. 11

### Criteri di selezione e priorità

Qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti a finanziare la totalità delle domande pervenute sulla base del presente bando e ritenute ammissibili a seguito di favorevole istruttoria, si procederà al finanziamento sulla base di una graduatoria predisposta attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi riferiti a specifici criteri di priorità:

- 1) azienda con almeno due o più giovani imprenditori di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni in qualità di responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola, aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale: punti 5;
- 2) azienda con almeno un giovane imprenditore di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni in qualità di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola, aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale: punti 4;
- 3) azienda con presenza di almeno una persona avente i requisiti di imprenditore agricolo professionale ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101: punti 3;
- 4) altri imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio: punti 1.

A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande che:

- I. prevedono il minor importo di spesa preventivato;
- II. risultano presentate dai richiedenti di età inferiore.
- III. ordine cronologico di presentazione della domanda.

## ART. 12

### Normativa comunitaria di riferimento

- A) Per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura, gli aiuti alle imprese di cui al presente bando sono assegnati in base al regolamento CE n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.C.E. L 358 del 16.12.2006.

Il predetto regolamento prevede che l'importo globale degli aiuti assegnati ad una singola impresa non può superare l'importo di € 400.000,00 erogato su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00, se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a) punti i), ii), iii), del regolamento CE n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli artt. 50 e 94 dello stesso regolamento.

I contributi percepiti sulla base di tale regolamento non sono cumulabili con quelli assegnati da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nell'ambito del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, se l'importo degli aiuti comunitari supera i massimali fissati dal Regolamento CE

n. 1857/2006 (€ 400.000,00/€ 500.000,00). E' inoltre necessario che la normativa dell'aiuto ammetta tale possibilità.

Si rimanda in ogni caso, per quanto non espressamente citato nei paragrafi precedenti, al testo integrale del Regolamento di cui sopra.

- B) Per le imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, i contributi previsti dal presente bando si intendono assegnati in base al Regolamento CE n° 1998/2006 sugli aiuti "*de minimis*" (G.U.C.E. L 379 del 28.12.06) che esclude gli investimenti nei settori della produzione primaria in agricoltura.

Ai sensi del citato Regolamento, gli aiuti concessi su un periodo di tre anni e che non superano la soglia dei 200.000,00 euro non vengono considerati aiuti di Stato. Gli aiuti "*de minimis*" non sono cumulabili con altri aiuti statali (pubblici) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della commissione.

Il Legale rappresentante dell'azienda istante è tenuto a rilasciare, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "*de minimis*" nell'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti, impegnandosi altresì a comunicare gli ulteriori aiuti "*de minimis*" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente bando.

Si rimanda in ogni caso, per quanto non espressamente citato nei paragrafi precedenti, al testo integrale del Regolamento di cui sopra.

Nel caso di imprese che svolgano sia attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli sia produzione primaria in agricoltura, verrà applicato il regime "*de minimis*" o quello di cui al Regolamento CE n. 1857/2006, a seconda del tipo di investimento agevolato.

## ART. 13

### Responsabili del trattamento

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/90, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al dott. Claudio Vincis, responsabile dell'Ufficio Affari Generali della Camera di Commercio.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal bando e dal modello di domanda, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

I provvedimenti di erogazione del contributo saranno resi pubblici mediante affissione degli stessi all'Albo camerale, ferma restando la possibilità per la Camera di Commercio di predisporre ed adottare diverse forme di pubblicità.

Il titolare dei dati acquisiti, per le finalità del presente bando, è la Camera di Commercio di Trieste, con sede in piazza della Borsa 14, 34121 TRIESTE.